

Reg. sentenze: 582/2008

Reg. generale : 188/2008



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce

PRIMA SEZIONE

composto dai Signori:

Aldo Ravalli
Luigi Viola
Ettore Manca

Presidente, relatore
Cons.
Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 188/2008 proposto da:

A.M.

rappresentata e difesa da:

GABALLO PAOLO

contro

COMUNE DI NARDO' n.c.

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza del 18.7.2007, protocollata in data 26.7.2007, con la quale la ricorrente ha chiesto al Comune di Nardò di provvedere alla riqualificazione urbanistica delle aree di sua proprietà o, in caso di riapposizione del vincolo di esproprio e di inedificabilità, alla corresponsione dell'indennizzo all'uopo previsto dalla

vigente normativa

con condanna

dell'Amministrazione intimata a rilasciare il provvedimento di riqualificazione urbanistica o di corresponsione dell'indennizzo, così come richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 241/90 (introdotto dal D. L. n. 35 del 14.3.2005);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Dato atto della mancata costituzione in giudizio della amministrazione intimata;

Designato alla camera di consiglio del 20 Febbraio 2008, il relatore Pres. Aldo Ravalli, e udito l'avvocato A. Quinto, in sostituzione dell'avv. P. Gaballo, per la ricorrente;

FATTO E DIRITTO

La ricorrente assume di essere proprietaria di alcuni terreni ubicati nel territorio del Comune di Nardò (fg. 102 pp. 1203 e 1205), che il piano regolatore generale approvato con delibera di G.R. n. 345 del 10.4.2001, destina a "viabilità".

La stessa ricorrente, dopo aver dedotto la natura espropriativa delle previsioni urbanistiche che interessano le aree di sua proprietà e la decadenza del relativo vincolo, per decorso del termine quinquennale di efficacia previsto dall'art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187 (ora art. 9 D.P.R. 380/2001) rappresenta di avere inoltrato istanza intesa a ottenere una riqualificazione urbanistica delle aree in argomento, rimasta priva di riscontro.

E' stato così proposto il presente ricorso con il quale si lamenta il contegno inerte della amministrazione intimata.

Detto contegno violerebbe l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sanzionato dal legislatore a termini dell'art. 2 della legge 241 del 1990; l'inerzia serbata pur a fronte di una specifica istanza del privato si porrebbe, altresì, in contrasto con il canone costituzionale di buon andamento della Pubblica amministrazione.

Il Comune di Nardò non si è costituito in giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza camerale del 20 febbraio 2008.

Il ricorso è fondato.

Occorre anzitutto precisare che il vincolo apposto alla proprietà della ricorrente ha evidente natura espropriativa.

Va, in proposito, rammentato che il legislatore ha regolamentato la materia della apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio, così come dei vincoli di inedificabilità, con l'art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187, oggi riprodotto dall'art. 9 del D.P.R. 380/2001, a mente della quale *“le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati”*.

Dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, per l'infruttuoso decorso del quinquennio dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale senza il varo di una pianificazione attuativa di secondo livello, l'amministrazione comunale ha, però, l'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto.

L'istanza del privato proprietario che mira a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all'esproprio o da vincolo di inedificabilità deve essere puntualmente riscontrata.

Detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore – cioè il potere pubblico di conferire ad un'area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione – deve culminare nella adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l'art. 2 della legge 241 del 1990, che sancisce, come è noto, l'obbligo di concludere un procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Siffatto obbligo è configurabile nella fattispecie in esame perché la perdurante inerzia

della amministrazione munita della potestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al Comune dall'ordinamento nel suo complesso (vedi anche TAR Puglia-Lecce, sez. I, 08 febbraio 2007, n. 371).

Il Collegio reputa, per quanto osservato, sussistente l'obbligo, per il Comune di Nardò, di adottare un provvedimento esplicito sull'istanza avanzata dalla ricorrente in data 18 luglio 2007, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971 n. 1034 con conseguente accoglimento della pretesa azionata dalla medesima.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Nardò in misura pari a €500,00 (eurocinquecento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Nardò di provvedere sulla domanda dei ricorrenti del 18 luglio 2007.

Condanna il Comune di Nardò al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €500,00 (eurocinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 20 febbraio 2008.

Aldo Ravalli – Presidente, Estensore

Publicata mediante deposito
in Segreteria il 22 febbraio 2008